

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Mobilità territoriale e professionale
Graduatoria dei Soprannumerari
a.s. 2010/2011

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 18 MARZO 2010)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N° 15

D – I punteggi derivanti dalla continuità prevista alle lettere **C)** **E D)** del settore “Anzianità di servizio” della *Tabella A – allegato D – al CCNI 16/02/2010* devono essere considerati ai fini della mobilità e della graduatoria dei soprannumerari?

R – Quanto alla casella C) il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni ulteriore anno successivo. **Ma ATTENZIONE:** ai fini dell’esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio sarà l’anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l’anno scolastico **2013/2014** soltanto se **NON** presenteranno domanda di trasferimento. E’ chiaro che la **semplice presentazione della domanda, anche senza aver ottenuto il trasferimento, produrrà la perdita del punteggio.**

Già lo scorso anno lo Snadir aveva espresso parere favorevole sull’idea di far partire da quest’anno il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa di presentare la domanda oppure di rinunciarvi.

Quanto alla casella D) (*bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda*) il Ministero ha definitivamente chiarito che i docenti di religione non possono usufruire di tale bonus.

Anche in questo caso lo scorso anno lo Snadir aveva espresso il suo dissenso dall’inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI nell’anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.

N.B. Le lettere C) e D) della Tabella A – allegato D – al CCNI 16/02/2010 corrispondono

- alle caselle 5 e 6 del modello TR1
- alle caselle 4 e 5 dei modelli TR2, PR1 e PR2

Non essendo valutabili i punti C e D per quest’anno il modello F non va presentato.

N. 14

D – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 stabilisce che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento. L’anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

R – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 ha definitivamente chiarito che l’anno scolastico 1985/86 è l’ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

N. 13

D – Chi fruisce della legge 104/1992 può inserire tali benefici nella scheda di valutazione della graduatoria regionale?

R – Sì, può inserirlo nella sezione II (esigenze di famiglia punto D). Tale beneficio non dà luogo a punteggio, ma soltanto a precedenza.

N. 12

D – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge (o ai figli di separati o genitori) vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

R1 – **PER LA GRADUATORIA REGIONALE:** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi in cui il docente presta servizio.

R2 – **PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti):** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.

N. 11

D – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo. Se sì, in quale lettera dei “Titoli generali” va collocato?

R – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei “Titoli generali”.

N. 10

D – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

R – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all’anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta titolo di accesso all’insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

N. 9

D – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

R – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

N. 8

D – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna?

R - Viene valutato due volte (ma solo per la scuola primaria); ad es. se un docente di scuola primaria ha prestato due anni di ruolo in scuole uniche o di montagna, il punteggio totale sarà di 24 punti ($6+6= 12$, $12 \times 2 = 24$); se invece, su un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo, ha prestato 2 anni in scuole uniche o di montagna, il totale del servizio di ruolo sarà di 12 anni, cioè $8 + (2 \times 2)$. Il calcolo del punteggio dei 12 anni pre-ruolo verrà così effettuato: $4 \times 3=12$; $8 \times 2=16$; totale $12 + 16=28$.

N. 7

D – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

R - Viene valutato due volte: se si tratta di servizio di ruolo viene valutato 6 punti per anno (da aggiungere al punteggio totale del servizio di ruolo); nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio viene calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) fino a 4 anni, per i $2/3$ gli anni eccedenti i 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè 2×3); se se ne sono prestati 7, il punteggio sarà di 18 punti (cioè $4 \times 3=12$, $3 \times 2= 6$, tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai $2/3$).

N. 6

D – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

R – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

N. 5

D - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

R - La scheda, l'allegato D, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione di residenza (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

N. 4

D - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

R – *Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.*

N. 3

D - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

R – *Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).*

N. 2

D – Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

R – *Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.*

N. 1

D – Se un docente ha presentato nel giugno 2009 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

R – *Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica*